

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 1

Articolo 1 - commi da 597 a 602 - della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 - Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

L'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, ha stabilito che *“La Giunta regionale è autorizzata ad accedere alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità sottoscritte con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), in conformità ai termini e alle condizioni oggetto di regolamentazione statale.”*

L'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 235 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, ha previsto per le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la possibilità di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1 gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla successiva lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
- b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1 gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;
- c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b);

Il comma 601, dell'articolo 1, della citata legge n. 235/2021 prevede che: *“Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate*

dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima."

Il successivo comma 602 stabilisce che "Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari."

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la Regione Puglia ha stipulato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) tre contratti relativi alle anticipazioni di liquidità, due dei quali possiedono i requisiti previsti dal suddetto comma 597, che di seguito si riportano:

- a) euro 185.975.000,00 con data di stipula 11 luglio 2013 e scadenza 30 giugno 2043, tasso di interesse pari al 3,273%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 149.662.770,18;
- b) euro 148.780.000,00 con data di stipula 21 ottobre 2013 e scadenza 1 febbraio 2044, tasso di interesse pari al 3,004%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 124.830.223,92.

Con comunicato stampa n. 9 del 12 gennaio 2022, come stabilito alla lettera b) del surriferito comma 597, è stato pubblicato sul sito internet del MEF il tasso di interesse pari al 1,673% da applicare all'operazione di rinegoziazione.

Considerato che l'applicazione del suddetto tasso d'interesse, nonostante l'allungamento del piano di ammortamento, consentirebbe alla Regione Puglia un risparmio complessivo degli oneri di rimborso delle anticipazioni per entrambe le posizioni per oltre 32 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro per l'anticipazione *sub a)* e 13 milioni di euro per l'anticipazione *sub b)*, si demanda, come stabilito dal suindicato comma 601, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile finanziario della Regione Puglia, individuato nella figura del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, la trasmissione, entro il 31 gennaio 2022, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'istanza, a firma congiunta, per l'accesso all'operazione di rinegoziazione in argomento.

Si demanda, altresì, alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali all'operazione in argomento, previa sottoscrizione, da parte del Dirigente della Sezione, dell'atto modificativo dei contratti originari delle anticipazioni di liquidità, che non costituisce novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità; restano, pertanto, fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie

previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011

Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale 2022-2024, in quanto gli oneri che deriveranno dalla rinegoziazione dei piani di ammortamento trovano copertura in corrispondenza degli stanziamenti già iscritti in bilancio per far fronte alle rate delle anticipazioni di liquidità in corso di ammortamento e oggetto di rinegoziazione

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. n. 7, propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dell'articolo 1, commi da 597 a 602, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che prevede per le Regioni che hanno contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la possibilità di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i termini e le condizioni ivi previste;
2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 51, l'operazione di rinegoziazione delle seguenti anticipazioni di liquidità, rispondenti ai criteri del richiamato articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
 - a) euro 185.975.000,00 con data di stipula 11 luglio 2013 e scadenza 30 giugno 2043, tasso di interesse pari al 3,273%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 149.662.770,18;
 - b) euro 148.780.000,00 con data di stipula 21 ottobre 2013 e scadenza 1 febbraio 2044, tasso di interesse pari al 3,004%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 124.830.223,92;
3. di dare atto che la rinegoziazione delle suindicate anticipazioni al tasso del 1,673%, pubblicato sul sito internet del MEF con comunicato stampa del 12 gennaio 2022, consentirebbe alla Regione Puglia un risparmio complessivo degli oneri di rimborso delle anticipazioni per oltre 32 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.a)* e 13 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.b)*;
4. di demandare, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della citata legge n. 234/2021, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile finanziario della Regione Puglia, individuato nella figura del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, la trasmissione, entro il 31 gennaio 2022 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a firma congiunta, dell'istanza di accesso all'operazione di rinegoziazione in argomento;
5. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali all'operazione in argomento, previa sottoscrizione da parte del Dirigente della Sezione dell'atto modificativo dei contratti originari delle anticipazioni di liquidità oggetto di rinegoziazione;

6. di prendere atto che, come stabilito dall'articolo 1, comma 602, della suddetta legge n. 234/2021, l'atto modificativo mediante il quale sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione, non costituisce novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

La Responsabile P.O. "Debito regionale e attività per la redazione del bilancio consolidato"
(Dott.ssa Maria Lops)

La Dirigente del Servizio Debito, Rendicontazione e Bilancio consolidato
(Dott.ssa Luisa Bavaro)

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(Dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'articolo 1, commi da 597 a 602, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che prevede per le Regioni che hanno contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la possibilità di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i termini e le condizioni ivi previste;
2. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 51, l'operazione di rinegoziazione delle seguenti anticipazioni di liquidità, rispondenti ai criteri del richiamato articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234:
 - a) euro 185.975.000,00 con data di stipula 11 luglio 2013 e scadenza 30 giugno 2043, tasso di interesse pari al 3,273%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 149.662.770,18;
 - b) euro 148.780.000,00 con data di stipula 21 ottobre 2013 e scadenza 1 febbraio 2044, tasso di interesse pari al 3,004%, avente al 31 dicembre 2021 un debito residuo di euro 124.830.223,92;
3. di dare atto che la rinegoziazione delle suindicate anticipazioni al tasso del 1,673%, pubblicato sul sito internet del MEF con comunicato stampa del 12 gennaio 2022, consentirebbe alla Regione Puglia un risparmio complessivo degli oneri di rimborso delle anticipazioni per oltre 32 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.a)* e 13 milioni di euro per l'anticipazione *sub punto 2.b)*;
4. di demandare, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della citata legge n. 234/2021, al Presidente della Giunta regionale e al Responsabile finanziario della Regione Puglia, individuato nella figura del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, la trasmissione, entro il 31 gennaio 2022 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, a firma congiunta, dell'istanza di accesso all'operazione di rinegoziazione in argomento;
5. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali all'operazione in argomento, previa sottoscrizione da parte del Dirigente della Sezione dell'atto modificativo dei contratti originari delle anticipazioni di liquidità oggetto di rinegoziazione;
6. di prendere atto che, come stabilito dall'articolo 1, comma 602, della suddetta legge n. 234/2021, l'atto modificativo mediante il quale sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione, non costituisce novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO